



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.

88

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Resp. Proced.: dott. Marco Poladas

Resp. Istrut.: dott.ssa M. Emanuela Pinto

**Oggetto: comunicazione dello
stock del debito al 31.12.2018**

Molti Ordini provinciali ed, anche questa Federazione, hanno ricevuto una nota proveniente dalla RGS (Ragioneria generale dello Stato) concernente la necessità di provvedere alla comunicazione dell'importo complessivo del debito commerciale scaduto e non pagato entro il 31.12.2018, come risultante dalle relative scritture contabili entro e non oltre il termine del 30 giugno 2019.

Tale obbligo deriverebbe dall'art. 1, comma 867, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2018), che stabilisce: "Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 comunicano, mediante piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente".

Questa Federazione evidenzia che l'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, fa riferimento all'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, mentre come è noto appare discutibile che, alla FNOMCeO e agli Ordini, si applichino in maniera automatica le normative sulla finanza pubblica.

È necessario anche ricordare che l'art. 1, comma 3, lett. b), del DLgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 espressamente prevede che gli Ordini e la Federazione "sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica".

Tutto ciò premesso, è doveroso evidenziare che l'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 menziona espressamente tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In questo ambito rientrano certamente anche gli Ordini professionali.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Si ritiene, pertanto, da un lato di suggerire agli Ordini di iscriversi, a scopo prudenziale, alla piattaforma elettronica prevista dall'art. 1, comma 861, della Legge 145/2018, dall'altro si comunica che la FNOMCeO intende proporre un atto di interpello ai competenti organi della RGS per chiarire se effettivamente le disposizioni di cui trattasi ed altri similari siano applicabili agli Ordini professionali, considerando che anche attualmente non risultano inseriti nell'elenco dell'ISTAT e che i loro bilanci non rientrano nel conto economico consolidato dello Stato.

Sarà ovviamente cura della FNOMCeO portare a conoscenza di tutti gli Ordini la risposta che perverrà dai competenti uffici della RGS.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli

